



**AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI**

ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO. CHIARIMENTI.

Con riferimento alle ultime 6 righe del paragrafo 6.10 del Capitolato d'oneri allegato alla Lettera d'Invito, relative all'assolvimento dell'imposta di bollo, a parziale modifica di quanto ivi indicato, si chiarisce quanto segue.

L'imposta di bollo non è dovuta dall'operatore per la partecipazione all'Appalto Specifico, ma soltanto dall'aggiudicatario dell'appalto.

Pertanto, per la presentazione dell'offerta economica non è richiesta alcuna comprova dell'assolvimento di cui trattasi.

L'aggiudicatario dell'appalto, invece, sarà tenuto al pagamento dell'imposta di bollo dovuta per i documenti contrattuali, nella misura e con le modalità previste dalla normativa vigente.

L'Amministrazione potrà richiedere, successivamente alla stipula contrattuale, la prova dell'assolvimento dell'imposta di bollo all'aggiudicatario del contratto.

Il RUP

Dott.ssa Rosita D'Amore
Firmato digitalmente